



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/01/2006

\*\*\*\*\*

ADDI' 10/01/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHE ANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Laura FANASCA

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Mandarelli

DELIBERAZIONE N. 16

Oggetto:

Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo Bachico, pozzo Spiracato, pozzo Monte di Vitorchiano, sorgente Felcete, sorgente Gramignana siti nel comune di Vitorchiano (VT) - Attuazione della DGR del 14/12/99 n. 5817.

**Oggetto:** Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo Bachico, pozzo Spinaceto, pozzo Monte di Vitorchiano, sorgente Felcete, sorgente Gramignana siti nel comune di Vitorchiano (VT) – Attuazione della DGR del 14/12/99 n° 5817.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

su proposta dell'Assessore all' Ambiente e Cooperazione tra i popoli

VISTO il D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che la L.R. n 74 del 18 novembre 1991, concernente "Disposizioni in materia di tutela ambientale – Modificazioni ed integrazioni della L. R. n. 36 del 11 aprile 1985", attribuisce all'Assessorato Ambiente la finalità di esercitare "... una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti ...", individuando, tra gli ambiti della tutela ambientale, "... la preservazione dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento...";

VISTA la L. R. n. 6 del 22 gennaio 1996 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n°36";

VISTA la D.G.R. del 14/12/1999 n° 5817 Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la D.G.R. n.687 del 30.07.04 "Adozione del Piano di tutela delle acque", ai sensi del D.Lgs.152/99;

CONSIDERATA la documentazione geologica a firma dei dott.ri geol. Sandro Cantoni e Sandro Tamantini trasmessa dal comune di Vitorchiano con nota prot. n° 3691 del 13.08.2002 e successiva documentazione integrativa a firma degli stessi geologi trasmessa con prot. n° 995 del 25.02.2003;

CONSIDERATO l'avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2003 n°35;

VISTA la relazione tecnica d'ufficio dell'Area 2A/08 prot. 169696 del 06/11/2003;

all'unanimità

### **DELIBERA**

- di adottare la delimitazione delle aree di salvaguardia così come sono riportate nella cartografia allegata che fa parte integrante della presente deliberazione (cart. CTR: All.1; cart. catastale: All.2) ;
- che siano osservate le prescrizioni dettate nella relazione tecnica d'ufficio dell'Area 2A/08 prot. 169696 del 06/11/2003 (All. 3)
- che le zone di tutela assoluta sono individuate nell'allegata cartografia catastale (All.2) che fa parte integrante della presente deliberazione;

- che le zone di rispetto sono individuate nelle allegare cartografie CTR (All. 1) e catastale (All.2) che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- che la zona di protezione è unica per tutte le captazioni ed è individuata nelle allegare cartografie CTR (All. 1) e catastale (All.2) che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- che le zone di tutela assoluta sono adibite esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; devono essere idoneamente protette e provviste di opere di regimentazione delle acque dilavanti;
- che le zone di rispetto, non possono essere adibite alle seguenti attività o destinazioni:
  - ✓ dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  - ✓ accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - ✓ spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - ✓ dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  - ✓ aree cimiteriali;
  - ✓ apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  - ✓ apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - ✓ gestione di rifiuti;
  - ✓ stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - ✓ centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  - ✓ pozzi perdenti;
  - ✓ pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- che gli agglomerati urbani presenti nelle aree di rispetto devono essere dotati di fognature a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori delle aree di rispetto stesse. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta;
- che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;
- che siano messi in sicurezza gli scarichi delle abitazioni civili poste all'interno delle aree di rispetto;
- che la zona di protezione, dovrà mantenere una destinazione agroforestale con l'adozione delle seguenti misure precauzionali per insediamenti civili, produttivi, turistici, zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:
  - è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate;
  - è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
  - è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
  - tutti gli insediamenti civili, produttivi, turistici, zootecnici dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti dovranno essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione o, per gli agglomerati minori, in impianti di fito

8

depurazione che raggiungano gli stessi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;

□ lo smaltimento dei reflui di abitazioni isolate dovrà avvenire mediante impianti di evapotraspirazione vegetale o altri sistemi che garantiscano il non inquinamento della falda sottostante;

□ tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde.

- Le competenze in materia di controllo previste dal Decreto Legislativo 11/05/1999, n°152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio;
- Il perimetro delle aree di salvaguardia, così com'è definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali;
- Di dare mandato alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di trasmettere ai Comuni di Vitorchiano (VT) e di Soriano nel Cimino (VT) (interessato dalla zona di rispetto e di protezione) la presente deliberazione; i suddetti comuni la pubblicheranno sul proprio albo pretorio mediante l'affissione per quindici giorni.
- I Comuni di Vitorchiano (VT) e di Soriano nel Cimino (VT) dopo ulteriori quindici giorni trasmetteranno alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli gli estremi delle pubblicazioni unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di legge.
- Analizzate e controdedotte le osservazioni provenienti dai Comuni mediante apposito atto deliberativo della Giunta Regionale, saranno approvate le aree di salvaguardia per il pozzo Bachico, pozzo Spinaceto, pozzo Monte di Vitorchiano, sorgente Felcele, sorgente Gramignana siti nel comune di Vitorchiano (VT).



ALLEGATO 1



ALLEGATO 2



ALLEGATO 3

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Laura FANASCA

